CAMERA DEI DEPUTATI N. 1421-A

RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE **SCHIRATTI**)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori LEPORE e TARTUFOLI

APPROVATA DALLA V COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE E TESORO) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 27 gennaio 1955 *(Stampato n. 302)*

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 31 gennaio 1955

Riduzione della imposta di consumo sui grammofoni, radio, radiogrammofoni ed apparecchi televisivi

Presentata alla Presidenza il 2 marzo 1956

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La tariffa legale delle imposte di consumo di cui all'articolo 95 del testo unico sulla finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, non prevedeva fra i generi imponibili i grammofoni, le radio, i radiogrammofoni. Anzi, questi erano esplicitamente esclusi dalla tassazione dall'articolo 30, terzo comma, del regolamento generale di riscossione 30 aprile 1936, n. 1138.

Peraltro, si sosteneva dai comuni che tale esclusione doveva intendersi riferita alla sola parte meccanica, non anche al mobile.

A dirimere ogni dubbio al riguardo la legge 2 luglio 1952, n. 703, con disposizione di carattere manifestamente interpretativo, ha aggiunto alla voce *mobili* la sottovoce: « grammofoni, radio, radiogrammofoni », volendo evidentemente riferirsi al solo mobile e non anche alla parte meccanica.

Senonché, per analogia con i mobili di qualità fine, anche per detti generi venne stabilita l'aliquota del 10 per cento, manifestamente sproporzionata al rapporto di valore esistente fra mobile e parte meccanica, in base al quale l'aliquota sul valore totale dell'apparecchio, ma con riferimento al solo mobile, non dovrebbe eccedere il 5 per cento.

La proposta di legge di iniziativa dei senatori Lepore e Tartufoli mirava appunto a ricondurre la situazione di legge nei termini

adeguati alla realtà economica della materia imponibile. La loro iniziale proposta di portare l'aliquota dal 10 al 3 per cento venne, però, modificata dalla V Commissione senatoriale, la quale portò l'aliquota al 5 per cento ed incluse, quale nuova materia imponibile, la voce « apparecchi televisivi ».

La vostra IV Commissione ritiene congrua l'aliquota del 5 per cento; ritiene invece che, attesa la genesi della sottovoce « grammofoni, ecc. » introdotta dalla legge n. 703, non appaia opportuno affrontare ora la questione della tassabilità dei televisori, la quale troverà invece sua sede idonea di esame in occasione della riforma generale della finanza locale, e in particolare della tariffa delle imposte di consumo, già allo studio ad opera di apposita Commissione; ritiene infine di statuire che l'entrata in vigore della presente proposta di legge non possa avvenire che col 1° gennaio 1957.

Con tali modifiche se ne raccomanda l'approvazione.

SCHIRATTI, *Relatore*.

TESTO

APPROVATO DALLA V COMMISSIONE PERMANENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ART. 1.

Nell'articolo 24 della legge 2 luglio 1952, n. 703, la sottovoce « grammofoni, radio, radiogrammofoni » della voce « mobili di qualunque materia », è così modificata:

« grammofoni, radio, radiogrammofoni apparecchi televisivi. . . . 5 % del valore »

ART. 2.

La presente legge entrerà in vigore il 1° gennaio 1956.

TESTO

DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

Identico.

« grammofoni, radio, radiogrammofoni. . . . 5 % del valore »

ART. 2.

La presente legge entrerà in vigore il 1° gennaio 1957.